

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 1988

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme anticipatrici della riforma del processo penale in materia di provvedimenti di cattura» (301), d'iniziativa del senatore Castiglione e di altri senatori

«Nuove norme in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale» (421), d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori

«Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale» (622)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI)	18
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	7, 9, 10 e <i>passim</i>
COCO (DC)	19
DI LEMBO (DC)	8
FILETTI (MSI-DN)	12, 18
GALLO (DC), relatore alla Commissione	2, 6, 7 e <i>passim</i>
GRECO (PCI)	19, 20
ONORATO (Sin. Ind.)	7, 8, 16 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Norme anticipatrici della riforma del processo penale in materia di provvedimenti di cattura» (301), d'iniziativa del senatore Castiglione e di altri senatori

«Nuove norme in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale» (421), d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori

«Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale» (622)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme anticipatrici della riforma del processo penale in materia di provvedimenti di cattura», d'iniziativa dei senatori Castiglione ed altri; «Nuove norme in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale», d'iniziativa dei senatori Battello ed altri; «Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale».

Ricordo che si è già svolta la discussione generale sui disegni di legge al nostro esame e che, a seguito di essa, è stato costituito un Comitato ristretto che ha portato all'elaborazione di un testo unificato tra il disegno di legge di iniziativa governativa e i provvedimenti d'iniziativa parlamentare.

Pregherei, pertanto, il senatore Gallo di riferire sui lavori svolti dal Comitato ristretto per poi passare all'esame dei singoli articoli del testo unificato.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Comitato ristretto, come da mandato di questa Commissione, si è occupato dei tre disegni di legge - uno d'iniziativa governativa, gli altri due di iniziativa parlamentare - che hanno ad oggetto le nuove norme in materia di libertà personale nel processo penale.

Per quanto concerne la rubricazione, ritengo che quella del disegno di legge n. 622, di iniziativa governativa - «Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale» - sia più completa e più esaustiva dell'insieme di problemi che vengono affrontati da questi provvedimenti.

Vi sono già state una relazione introduttiva e un'amplissima discussione generale, dalla quale sono emersi alcuni punti fermi ai quali il Comitato ristretto si è tenuto rigorosamente aderente. Noi avevamo apprezzato, in particolare nel disegno di legge governativo, la preoccupazione di realizzare un'opera di coordinamento che riguardasse non soltanto tutta la legislazione novellistica che è venuta man mano producendosi nel nostro sistema, ma altresì alcune anticipazioni che derivavano dalle direttive a quello che tutti ci auguriamo debba essere (e sarà) il nuovo codice di procedura penale. Inoltre, avevo sottolineato come il Governo in maniera assolutamente lodevole, con una precisione che avevo definito artigianale (e per me questo è un aggettivo di

estrema qualificazione positiva), aveva anche tenuto conto delle decisioni della Corte costituzionale che si erano succedute in questa materia, segnatamente di quella del 1° settembre 1968. Nel testo del Governo, quindi, abbiamo colto numerosi elementi che sono serviti ad una integrazione quanto mai efficace e positiva dei testi d'iniziativa parlamentare, che avevano sostanzialmente riprodotto quanto era derivato dalle discussioni e dalle elaborazioni del Comitato ristretto di questa Commissione nella passata legislatura.

Debbo subito ricordare che, come sempre, su mandato della Commissione, ci si è attenuti con piena adesione al criterio fondamentale, che caratterizzava i provvedimenti d'iniziativa parlamentare, di attribuire il potere-dovere di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale al giudice istruttore, lasciando al pubblico ministero o al pretore (nei modi e nelle forme rispettivamente di un ordine o di un mandato di arresto) soltanto la possibilità di un intervento laddove ci siano esigenze straordinarie che non consentano quel lasso di tempo che necessariamente intercorre fra la richiesta che l'organo del pubblico ministero rivolge al giudice istruttore e la emanazione del successivo provvedimento. Tuttavia, mentre abbiamo riaffermato, in adempimento del mandato che ci è stato conferito da questa Commissione, tale imputazione al giudice istruttore, salvo le ipotesi eccezionali cui ho fatto cenno, ci siamo trovati di fronte a due esigenze apparentemente di segno opposto anche se superabili, ad avviso del relatore e del Comitato ristretto tutto.

Infatti, tutte le volte in cui si tratta di miglioramento, nel senso del *favor libertatis*, della situazione del soggetto ristretto a misura coercitiva (esemplifico e poi vedremo nell'articolato quando si tratta di revoca, di scarcerazione e via dicendo), nei casi di istruzione sommaria che ancora permangono (del pubblico ministero ovvero del pretore), verificandosi le situazioni che ordinariamente stanno alla base dei correlati provvedimenti adottabili da parte del giudice istruttore, questi provvedimenti migliorativi possono essere immediatamente e direttamente adottati dagli organi del pubblico ministero; uso un'espressione di vasto significato per comprendere tanto il procuratore della Repubblica che il procuratore generale, quanto ovviamente il pretore quando svolge le funzioni di pubblico ministero inquirente. L'antitesi era apparentemente di tutta evidenza, ma dico soltanto «apparentemente» perchè a prima vista si sarebbe potuto argomentare - dato che in linea di principio il potere di emettere il provvedimento restrittivo della libertà personale (nelle varie sfumature che esso nel sistema che andiamo disegnando può assumere) compete al giudice istruttore - che anche il potere di revoca e di scarcerazione (di miglioramento, vorrei dire con una frase approssimativa ma sufficientemente espressiva della condizione del soggetto sottoposto a queste misure) dovrebbe competere all'organo legittimato ad emanare il provvedimento stesso.

Dobbiamo tener presente che questa apparente coerenza rispetto ad un principio di ordine sistematico-dogmatico (chi ha emesso il provvedimento può revocarlo o modificarlo in meglio) si sarebbe tradotta in un sostanziale sacrificio di un interesse che ha il massimo rilievo non soltanto nel disegno che è sottoposto alla nostra attenzione, ma anche in tutto l'ordinamento processuale e nella Costituzione: l'interesse alla libertà della persona umana, laddove non esistano più quelle condizioni che ne giustifichino il contenimento o addirittura la riduzione in termini piuttosto drastici, come è nel caso della custodia cautelare.

Quindi, di fronte a queste due esigenze: dare la prevalenza ad una armonia sistematica, ad una architettura che non avrebbe visto delle formali ipotesi di contraddittorietà e l'altra di realizzare nella sostanza le finalità del provvedimento che stiamo varando, abbiamo risolutamente optato per quest'ultima e quindi ringraziamo di nuovo il disegno governativo per l'adozione del sistema che attribuisce agli organi del pubblico ministero la potestà di revoca o di miglioramento delle situazioni giuridico-processuali discendenti dall'adozione di uno dei provvedimenti oggetto di questo processo. Naturalmente tutto con una forma di garanzia che rientra di nuovo nel disegno generale e, vorrei dire, attuato nei limiti del possibile con la maggior coerenza, col rispetto di una ragione garantistica: se il potere, nei casi di istruzione sommaria, non viene esercitato dagli organi del pubblico ministero, in quanto respingono l'istanza della persona interessata, c'è la possibilità di adire il giudice istruttore. Su questo punto desidero che le cose siano dette chiaramente perchè viene ammesso il potere di intervento su questi provvedimenti quando si traducono in *favor libertatis* e sempre relativamente all'istruzione sommaria. Per i capi di istruzione formale non c'è dubbio che la competenza rimane anche per questa ipotesi al giudice istruttore.

Se la risposta dell'organo del pubblico ministero non è in *favor libertatis* (vedremo dall'esame dell'articolato che il pubblico ministero può adottare provvedimenti di miglioramento e di revoca vuoi d'ufficio che ad istanza) allora rimane fermo il diritto di adire quello che è, secondo i principi che stiamo elaborando, il giudice naturale, per giungere ad una decisione da parte del giudice istruttore.

C'è poi tutta una minuta opera di coordinamento sulla base e sulle linee essenziali che assegnano, salvo ipotesi eccezionali, al giudice istruttore il potere dell'emissione del provvedimento, con possibilità di intervento degli uffici del pubblico ministero nei casi in cui si tratti di revoca o miglioramento della situazione giuridico-processuale. Dicevo, c'è tutta una minuta opera di coordinamento efficacemente introdotta, tenendo anche conto di tutto il sistema di garanzie con una maggiore rispondenza al testo uscito dalle discussioni e riflessioni e con gli apporti in sede di Comitato ristretto.

C'è ancora un'altra importante innovazione che abbiamo accolto con estremo favore dal testo presentato dal Governo: al posto di libertà provvisoria, in piena coerenza e aderenza col sistema che si è venuto profilando, si è preferito parlare di rimessione in libertà ed è questo un punto la cui importanza non può essere sottaciuta. Non si tratta puramente e semplicemente di questione di parole, ma va oltre il valore estremamente significativo sul piano del messaggio (adopero una parola che non mi piace e che risale ad un allora giovanissimo critico spagnolo degli anni '30 e che si è trasfusa nel linguaggio sociologico, giuridico e storico). Oltre il messaggio che viene dato con la sostituzione di terminologia, il fatto più decisivo per il Comitato ristretto è stato quello di aver modificato la realtà dell'istituto, perchè passiamo da una situazione di pura e semplice destinatarietà di un privilegio ad una situazione che vede, invece, un vero e proprio diritto soggettivo o, quanto meno, una situazione di diritto soggettivo in senso lato. Mi ricordo alcune formulazioni della soggettivizzazione della norma penale del professor Moro nei termini dell'interesse protetto che qui hanno trovato pienamente accoglienza.

Detto questo, debbo soltanto chiudere le mie brevissime note introduttive all'esame dell'articolato, formulando un ringraziamento molto vivo al Governo e ai suoi rappresentanti che hanno lavorato personalmente, attraverso un apporto fervido e quanto mai fattivo; siamo sempre stati, in questa Commissione, fortunati con i Sottosegretari e i Ministri che hanno partecipato alle nostre discussioni, perchè lo hanno fatto, prima ancora che come membri del Governo come colleghi che lavoravano con noi affiancandoci, suggerendoci, migliorando talora le nostre proposizioni.

In modo particolare mi riferisco al senatore Castiglione che è stato presente durante tutto lo svolgimento della discussione con un contributo di cui gli siamo sinceramente grati, anche per il supporto che c'è venuto dagli uffici del Ministero, che con notevole attenzione e talora con una puntualizzazione si è tradotto in un rivedere le bucce, che in sostanza è risultato positivo ed efficace con un apporto molto importante al miglioramento del testo sul quale oggi siamo chiamati a decidere. Se il Presidente e la Commissione mi consentono, stante la precedente relazione già svolta e sui due testi parlamentari e su quello d'iniziativa governativa, passerei al vivo della discussione, cioè alla illustrazione per brevissimi cenni dell'articolato, in modo forse pedestre e noioso ma forse rispondente alla caratteristica di questa nostra seduta.

Ho voluto mettere in rilievo, ferma restando l'adesione alla formulazione che era stata data dalla Commissione nel suo *plenum*, il nodo politico-legislativo più importante di separare il disegno di legge governativo dai due disegni parlamentari, vale a dire mantenere la ripartizione tra organi del pubblico ministero, istruzione sommaria e organi dell'istruzione formale.

Fermo restando questo punto, abbiamo individuato quali sono stati, non voglio dire i cambiamenti o le addizioni, ma le forme di sviluppo che, a sommosso avviso di chi parla, hanno reso ancora più aderente alla ispirazione della Commissione il testo e a ciò che era stato proposto. Avevo già anticipato la questione del potere di revoca o miglioramento della situazione giuridico-processuale, sempre però nell'ambito dell'istruzione formale, con sacrificio di un'apparente architettura formale armonicamente mantenuta a favore degli interessi sostanziali che sorreggono la struttura portante di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

La Sottocommissione per l'esame degli emendamenti ha proposto un testo sostitutivo degli articoli.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale le parole: «a mandato o ad ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «a mandato di cattura o a mandato o ordine d'arresto».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare questo articolo. Gli onorevoli senatori si renderanno conto che con l'articolo 1 si è voluta adeguare puramente e semplicemente la terminologia processuale al sistema che è stato creato, sistema nel quale non è stato previsto l'ordine di cattura. Pertanto, rimangono il mandato di cattura o il mandato o l'ordine di arresto, rispettivamente imputati al pubblico ministero (ordine di arresto) o al pretore (mandato di arresto).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel trasmettere gli atti all'autorità competente il giudice e il pubblico ministero hanno facoltà, quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è abrogato.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero soltanto ricordare ai colleghi che l'articolo 42 del codice di procedura penale ha per oggetto la disciplina dei casi in cui il magistrato procedente risulti incompetente per materia; il terzo comma è strettamente connesso alla regolamentazione generale che è stata data alla incompetenza sia per territorio sia per materia. Per quanto riguarda l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1955, n. 932, desidero far presente (poichè il rinvio è sibillino) che esso si riferisce espressamente a questa ipotesi, recitando: «Nel caso indicato nell'articolo 42 del codice di procedura penale, il giudice o il pubblico ministero, nel trasmettere gli atti all'autorità competente, ha l'obbligo o la facoltà di emettere mandato ovvero ordine di arresto, quando la legge obbliga o autorizza il giudice competente a emettere mandato di cattura». Tale norma, quindi, risulta assolutamente superflua e viene assorbita dalla disciplina specifica che è stata introdotta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-*bis* l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito con eccezione degli atti indicati nel terzo comma dell'articolo 304-*ter*, ai quali però il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere».

A questo articolo è stato presentato da parte del Governo un emendamento tendente ad aggiungere i seguenti commi:

«2. Al sesto comma dello stesso articolo 225 le parole: «di cui al comma quarto del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo».

3. All'ottavo comma dello stesso articolo 225 le parole: «dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla prima parte del quarto comma».

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, con questo emendamento si intendono aggiungere due commi all'articolo 3 per adeguare le disposizioni del sesto e dell'ottavo comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale alle innovazioni introdotte al quarto comma del medesimo articolo dal presente articolo 3. Lo scopo è di chiarire che, fermo restando l'obbligo per la polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia ed il potere di quest'ultimo di presenziare – se presente – agli atti indicati nel terzo comma dell'articolo 304-*ter*, si può procedere al compimento di questi atti anche senza la presenza del difensore di fiducia, come è stato chiarito nell'ambito del Comitato ristretto.

Queste modifiche sono necessarie sia per eliminare eventuali dubbi interpretativi sia per poter dare un'esatta interpretazione del contenuto sostanziale dell'articolo 3 nel senso voluto dal Comitato ristretto.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono favorevole a questo emendamento, anche se debbo osservare che nasce da quella sorta di atteggiamento di revisione di cui altre volte io stesso mi sono reso responsabile, per cui sono l'ultima persona a poter scagliare una pietra. Desidero far presente, comunque, che tali modifiche erano implicite; se si tratta, però, di evitare l'insorgere di eventuali dubbi non avanzo alcun rilievo.

ONORATO. Signor Presidente, scusandomi innanzi tutto per non aver seguito l'*iter* di discussione e di elaborazione di questo testo, mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal Governo che ritengo necessario in quanto, se si modifica il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale, deve essere cambiato anche il suo richiamo.

Per quanto riguarda invece la modifica del quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale, devo avanzare qualche perplessità. Esso

recita: «Questi viene immediatamente avvertito» - il difensore - «con eccezione degli atti indicati nel terzo comma dell'articolo 304-ter, ai quali però il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere». Credo che in questo caso dopo le parole «venga immediatamente avvertito» bisognerebbe specificare «del luogo, del giorno e dell'ora del compimento dell'atto». Il difensore di fiducia in questo caso viene immediatamente avvertito: ma di che cosa? Non viene specificato e quindi la formulazione risulta carente e illeggibile.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Senatore Onorato, mi sembra che il lessico adottato sia rispondente all'attuale codice di procedura penale. È chiaro che quando si dice «viene immediatamente avvertito» si intende indicare tutto ciò che attiene al luogo, al giorno e all'ora in cui l'operazione e l'atto processuale verranno svolti.

ONORATO. Mi riferisco alla sintassi: «avvertito con eccezione degli atti indicati». La sintassi verrebbe salvata se dicessimo: «è immediatamente avvertito degli atti ad eccezione di quelli indicati». Si potrebbe anche richiamare la formula dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Credevo, dalla sua esemplificazione, che lei chiedesse l'avvertimento del difensore di fiducia. Dal punto di vista del garbo letterario mi sembra preferibile la formula del senatore Onorato.

DI LEMBO. E se invece dicessimo «viene immediatamente avvertito tranne che per gli atti indicati dal terzo comma dell'articolo 304-ter»?

GALLO, *relatore alla Commissione*. Vorrei sapere dal senatore Onorato se è d'accordo con la seguente dizione: «Questi viene immediatamente avvertito tranne che per gli atti indicati».

ONORATO. Dovremmo dire quindi che bisogna nominare il difensore di fiducia e che questi viene immediatamente avvertito tranne che per gli atti indicati nel terzo comma dell'articolo 304-ter. Allora potremmo dire: «viene avvertito del compimento degli atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma», eccetera.

GALLO, *relatore alla Commissione*. La formula potrebbe essere la seguente: «Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-ter».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, con le modificazioni apportate dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Ai fini del compimento degli atti rientranti fra quelli previsti dall'articolo 304-*bis* l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-*ter*, ai quali però il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere».

2. Al sesto comma dello stesso articolo 225 le parole: «di cui al comma quarto del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo».

3. All'ottavo comma dello stesso articolo 225 le parole: «previsti dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla prima parte del quarto comma».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: «Se trattasi di reato per il quale egli non è competente per materia, deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Provvede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, può emettere mandato di arresto adeguatamente motivato, che cessa di avere effetto se entro venti giorni dalla sua emanazione non è emesso mandato di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento: «Sopprimere le parole: "adeguatamente motivato, che cessa di avere effetto se entro 20 giorni dalla sua emanazione non è emesso mandato di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva"».

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento del Governo è orientato a proporre la soppressione, all'ultimo periodo, dalle parole: «adeguatamente motivato» fino alla fine dell'articolo. Infatti, nell'articolo 11 del testo del Comitato ristretto è stata fatta la scelta di disciplinare in maniera unitaria, riducendolo a 10 giorni, anche il termine previsto dall'articolo 251, terzo comma, del codice di

procedura penale. Pertanto, anche nell'articolo 4 dovrebbero essere implicitamente mantenuti i 10 giorni di efficacia del mandato di arresto, in rispetto di un principio di ordine generale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Lascerei invariato il testo che prevede il requisito della motivazione adeguata.

Per quanto riguarda invece il termine di 20 giorni, che costituirebbe una deroga al termine di 10 giorni previsto nell'articolo 11 del testo del Comitato ristretto, sono d'accordo sul fatto che si tratta di norma in *favor rei*; però se ne era già lungamente discusso in sede ristretta proprio per tener conto del maggior lasso di tempo che può intercorrere, derivante da situazioni di incompetenza (nel caso dell'articolo 32 del codice di procedura penale abbiamo appunto l'incompetenza per materia).

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se consente il relatore, qui siamo in ipotesi di incompetenza per materia per cui i tempi tecnici della trasmissione degli atti al giudice competente non dovrebbero essere lunghi. Sono d'accordo con la richiesta del relatore al fine di mantenere l'adeguata motivazione, però, in conclusione insisterei per il termine di 10 giorni.

GALLO, *relatore alla Commissione*. È chiaro che si tratta di incompetenza per materia. Il Comitato ristretto aveva ritenuto che ci fossero tempi di particolare lunghezza nella trasmissione degli atti in questo caso. Tuttavia, se vogliamo uniformare il testo, anche per semplicità, possiamo pure fermarci alle parole: «adeguatamente motivato».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 4.

1. Il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: «Se trattasi di reato per il quale egli non è competente per materia deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Provvede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, può emettere mandato di arresto adeguatamente motivato».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Nell'articolo 243 del codice di procedura penale le parole: «la cattura» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto»; nella rubrica le parole: «ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «ordine di arresto».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Si tratta solo di un adeguamento terminologico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-bis o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la rimessione in libertà dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Questa norma è particolarmente importante per il richiamo, in sede di provvedimento di convalida, del principio di adeguatezza disposto dall'articolo 254-bis del codice di procedura penale. Inoltre - e questa è una innovazione estremamente significativa ed importante - l'ultimo periodo, in cui si afferma che «il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato», richiama il principio di contestazione immediata e operativa già dal momento del decreto di convalida.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida è trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non è da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore può anche modificare le disposizioni relative alla libertà personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia se entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Mi pare che l'articolo 7 si illustri da solo.

FILETTI. Signor Presidente, poichè nell'ultima espressione dell'articolo 7 compare per due volte la parola «se», propongo di sostituirla una volta con la parola «ove».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti, tendente a sostituire nella terzultima riga la parola «se» con la parola «ove».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida è trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non è da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore può anche modificare le disposizioni relative alla libertà personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna».

È approvato.

Art. 8.

1. Al sesto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: «è imposto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

È approvato.

Art. 9.

1. Al settimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: «dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla prima parte del quarto comma».

È approvato.

Art. 10.

1. Al terzo comma dell'articolo 250 del codice di procedura penale le parole: «o dell'ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o dell'ordine d'arresto» e le parole: «è imposta o consentita» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita».

È approvato.

Art. 11.

1. Al primo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale le parole: «che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'Autorità che lo ha emesso» sono sostituite dalle seguenti: «che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'articolo 254-bis».

2. Al secondo comma dello stesso articolo 251, le parole: «di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di arresto».

3. Al terzo comma dello stesso articolo 251, le parole: «se entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «se entro dieci giorni» e le parole: «od ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Voglio ricordare che l'innovazione è costituita dal riferimento alla formulazione dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale, tendente ad escludere la possibilità che la persona sia tradotta in camera di sicurezza di caserme o di posti di polizia. I luoghi sono quelli della propria abitazione, altro luogo di privata dimora, altro luogo pubblico di cura o assistenza quando tale misura appare sufficiente.

Per il reato si tratta di questioni di adeguamento lessicale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Art. 12.

1. L'articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 252. - (Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini). - Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che a carico di colui

nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano gravi indizi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 261, sufficienti indizi. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che l'istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato e questo non è già stato interrogato, è emesso mandato od ordine di comparizione».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Questa norma è estremamente importante in quanto elenca le condizioni generali per la emissione dei mandati. Sottolineo, innanzi tutto, come si parli, oltre che di mandato, anche di ordine.

Per l'ordine di arresto, unica forma di ordine rimasta, debbono esistere indizi gravi di colpevolezza, laddove, quando si tratti di mandato o di ordine di accompagnamento, bastano gli indizi sufficienti.

Una osservazione e una proposta vorrei fare per conformità e in armonia con quanto stabilito in altre disposizioni. Propongo di aggiungere la menzione della formula di proscioglimento del «non essere il fatto previsto dalla legge come reato».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente ad inserire nell'articolo 12 l'indicazione della formula di proscioglimento del non essere il fatto previsto dalla legge come reato.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 12 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 12.

1. L'articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 252. - (*Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini*). - Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano indizi gravi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 261, indizi sufficienti. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che la istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato o non è preveduto dalla legge come reato e l'imputato non è già stato interrogato, è emesso mandato od ordine di comparizione».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Art. 13.

1. L'articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 253. - (*Condizioni per la emissione del mandato di cattura*). - Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282 può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni,

Il mandato di cattura può essere emesso soltanto quando sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fonti di prova ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga che per il delitto per cui si procede verrà irrogata con la sentenza una pena superiore a due anni di reclusione, ovvero quando, per la pericolosità dell'imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettività».

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo tendente a sostituire nel numero 2) del primo capoverso dell'articolo 13 le parole: «superiore nel massimo a cinque anni» con le seguenti: «non inferiore nel massimo a cinque anni».

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, questo emendamento si riferisce alla questione lungamente dibattuta nell'ambito del Comitato ristretto circa la formulazione del numero 2) in ordine al delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Il rappresentante del Governo in quella sede aveva già proposto di prevedere la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nella considerazione che rimarrebbe esclusa la possibilità di emettere il mandato di cattura per quei delitti colposi di notevole gravità, come per esempio l'omicidio colposo o i delitti colposi contro la salute pubblica.

Il motivo per cui il Governo ritiene di dover sottoporre nuovamente all'attenzione della Commissione questo emendamento è la considerazione che l'articolo 280 del nuovo codice di procedura penale per l'emissione del mandato di cattura non fa una distinzione tra delitto colposo e delitto non colposo, ma si riferisce esclusivamente a quei delitti che sono sanzionati con una pena superiore nel massimo a tre anni. Quindi, per quanto riguarda la possibilità di emissione del mandato di cattura, sia pure temporaneamente e se non dovesse essere modificato l'attuale testo dell'articolo 280 del codice di procedura penale, si verrebbe a creare una diversità di applicazione ed una conseguente non uniformità di comportamento.

Se nel nuovo codice di procedura penale viene introdotto il criterio generalizzato che si può emettere mandato di cattura per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni e

poi si introduce una categoria di delitti colposi per i quali può essere emesso mandato di cattura se la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a cinque anni, si crea una grave distorsione sistematica.

Questi sono i motivi che hanno indotto il Governo a sottoporre nuovamente questo emendamento ad una attenta valutazione da parte della Commissione.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Onorevole Sottosegretario, il Comitato ristretto aveva optato per la presente formulazione del numero 2) dell'articolo 13 soprattutto per una esigenza pratica, precisamente per evitare quei frequenti contenziosi circa la possibilità o meno di considerare questa o quella circostanza attenuante che farebbe rientrare in una fascia inferiore dei cinque anni l'entità della pena.

Per quanto riguarda il problema del coordinamento e del rapporto con la disposizione dell'articolo 280 del codice di procedura penale, sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario che bisogna evitare di realizzare una disciplina contraddittoria. Ritengo però che la sede più opportuna per armonizzare l'attuale previsione con la disciplina dell'articolo 280 del codice di procedura penale sia quella di rilettura di quest'ultimo articolo. Infatti, mi sembra che la particolare disciplina dell'articolo 13 tenga presente la sostanziale differenza strutturale ed ontologica che esiste fra delitti dolosi e delitti colposi. Pertanto, adesso mi limiterei a prendere appunti per rapportare e coordinare in seguito l'articolo 280 con il contenuto del presente articolo 13. È vero che il problema sistematico permane, però ritengo che possa essere sciolto nel momento in cui verrà preso in considerazione l'articolo 280.

ONORATO. Signor Presidente, se ho capito bene in questo caso avremmo di fronte un problema di coordinamento con il nuovo codice di procedura penale *in fieri*. Il relatore si è espresso in ordine ad esso ma non ha detto se è favorevole o meno all'emendamento presentato dal Governo.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Senatore Onorato, nel mio intervento mi sono riferito alle discussioni che si sono svolte nell'ambito del Comitato ristretto. La formulazione che intende introdurre il Governo darebbe luogo a tutta una serie di discussioni inutilmente complicate, circa la possibile individuazione di questa o quella circostanza attenuante per effetto della quale verrebbe ad essere ridotta di un giorno la pena. Pertanto, ritengo che sia opportuno riferirsi a quei delitti colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

ONORATO. Ciò è vero, senatore Gallo. Tuttavia l'articolo 255 stabilisce che per il computo della pena - ai fini degli articoli precedenti - si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato ed alle circostanze aggravanti e che delle circostanze attenuanti non si tiene conto fatta eccezione per l'età. Un'altra ipotesi è quella di avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio (come stabilisce l'articolo 62, numero 4, del codice penale), cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità.

GALLO, *relatore alla Commissione*. In ordine alla legittimazione e all'azione di risarcimento al fine di costituzione di parte civile si tiene presente che comunque offende il patrimonio.

ONORATO. Mi riferisco ai delitti che comunque offendono il patrimonio. Mi pare comunque che se c'è omicidio colposo non si possa applicare l'articolo 62, n. 4, del codice penale. Dicendo «non inferiore nel massimo a cinque anni», avremmo risolto il problema e gli inconvenienti derivanti dal gioco sulle aggravanti o sulle attenuanti sarebbero minimi.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una terza soluzione perchè il Governo proponeva «non inferiore».

ONORATO. È vero che è diversa dalla tecnica usata per i delitti dolosi, per i quali si usa il termine «superiore».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Non è questo che ci aveva preoccupato, però anche il requisito dell'età può essere molto importante.

ONORATO. È un requisito talmente oggettivo che non può dare adito a controversie.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Provi ad immaginare che cosa può succedere tra i quattordici e i diciotto anni, dove viene preso in considerazione anzitutto il requisito della capacità di intendere e di volere.

ONORATO. Mi pare siano pochi i casi in cui l'età venga considerata come una circostanza attenuante. O ci si riferisce alla mancanza di imputabilità, e allora è un altro discorso, oppure, se si tratta di circostanza attenuante, è un fatto oggettivo.

GALLO, *relatore alla Commissione*. C'è però il disposto dell'articolo 98 del codice penale che è molto importante e, se il minore è riconosciuto capace di intendere e di volere, è responsabile ma la pena è diminuita.

PRESIDENTE. La norma si riferisce nella larga generalità agli omicidi colposi conseguenti ad incidenti stradali e di lavoro. Vi sono dei casi in cui l'omicidio è dovuto a fatti di estrema negligenza ed imprudenza. Eliminare la possibilità che in quei casi vi sia l'emissione del mandato di cattura mi sembra forse un po' eccessivo.

ONORATO. Nel momento in cui operiamo una riforma così radicale e tanto auspicata, abolendo gli automatismi processuali, dobbiamo aver fiducia nella discrezionalità giudiziaria.

PRESIDENTE. Vi è una considerazione di ordine politico. Proprio ieri ci è stata chiesta un'indagine conoscitiva sulla sicurezza nelle fabbriche da parte dei senatori del Gruppo comunista. Pertanto, la questione degli omicidi colposi nell'ambiente di lavoro è all'ordine del giorno.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ci dovrebbero soccorrere anche i dati a nostra conoscenza circa l'uso in passato del mandato di cattura in caso di delitto colposo. Non è in questa sede che si sono verificate le situazioni che ci portano a ridurre i poteri di cattura. In materia di delitti colposi si è intervenuti solo quando si sono verificati casi di particolare gravità e di gravissima negligenza da parte dell'imputato. Pertanto, proprio il richiamo all'esperienza ci dovrebbe portare a considerare la possibilità di intervento in situazioni quali l'omicidio colposo e i reati contro la salute fisica. Talvolta l'emissione del mandato di cattura dovrebbe essere consentita.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Questa è una di quelle considerazioni che mi porterebbero a mantenere ferma l'espressione «superiore nel massimo a 5 anni». Infatti, molto spesso ci siamo trovati di fronte a magistrati precedenti i quali manifestavano il loro accordo, ma sostenevano pure che c'era una forte sollecitazione a procedere. Quella prospettata potrebbe essere una ragione di segno contrario soprattutto per chi ritiene - ed io profondamente ritengo da sempre - che tra la struttura del delitto doloso e la struttura del delitto colposo vi sono delle differenze ontologiche fondamentali.

Sono sempre più portato a ritenere che il vero fatto penalmente rilevante sia dato dal fatto doloso, però se ciò deve costituire ostacolo all'approvazione sollecita della norma e se la Commissione è nella sua maggioranza d'accordo con la formula proposta dal Governo al numero 2 dell'articolo 13 («non inferiore nel massimo a 5 anni»), il relatore non ha nulla in contrario. Lo dico tuttavia con profondo rammarico perchè costato di nuovo una sottovalutazione dell'elemento psicologico in materia penale e chi non ha presente l'elemento psicologico in materia penale non entra in essa.

PRESIDENTE. Comunque la distinzione resta.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Certo. Ripeto che, se l'opinione della Commissione nella sua maggioranza è favorevole all'approvazione della formula governativa, non pongo alcun veto.

BATTELLO. Votiamo a favore dell'emendamento governativo, tenendo conto del fatto che continua ad essere mantenuta la distinzione ontologica tra dolo e colpa.

ONORATO. Esprimo anch'io voto favorevole. La possibilità di emettere un provvedimento coercitivo della libertà per delitti indubbiamente diversi come quelli colposi è garantita dal fatto che tale provvedimento deve rispondere ad alcuni parametri e ad alcune garanzie di cautela processuale. D'altra parte non possiamo escludere che in casi di omicidio colposo (stradale o derivante da un infortunio aziendale) ci siano esigenze di conservazione dei mezzi di prova o un pericolo di fuga dell'imputato che consigliano tale regime.

FILETTI. Vorrei pregare il relatore di prestare un attimo di attenzione a questo mio ragionamento.

Mi sembra che sia demandato un potere troppo discrezionale al giudice nel ritenere che per il delitto per il quale si procede verrà irrogata con la sentenza una pena superiore a due anni di reclusione. Proporrei di sostituire le parole da «il giudice» a «due anni di reclusione» con queste: «ove sussistano fondate ragioni per le quali per il delitto per cui si procede possa essere irrogata con la sentenza una pena superiore a due anni di reclusione». Si tratta di una formulazione più oggettiva.

GALLO, *relatore alla Commissione*. È questa una osservazione estremamente intelligente e si può prendere in considerazione per la parte in cui propone la sussistenza di fondate ragioni. Per il resto devo dire che già il sistema attuale, all'articolo 277-bis del codice di procedura penale, fa larghissimo posto a questo giudizio previsionale del giudice. Non eliminerei dunque l'espressione verbale «ritenga».

La mia affermazione, logicamente, si basa sul fatto che questo sistema di un giudizio di previsione affidata all'opinione del giudice procedente è già presente nel sistema. In pratica l'abbiamo ripescato, per cui l'articolo 277-bis diventa a questo punto superfluo. Però, mi pare assolutamente convincente la motivazione del senatore Filetti, il quale propone che il giudice valuti le fondate ragioni.

COCO. Forse sarebbe meglio, anche se il significato normativo è lo stesso, scriverlo al negativo, dicendo cioè che non si può emettere un provvedimento di coercizione personale ove non vi sia una previsione di condanna superiore a due anni.

Debbo esprimere perplessità sulla norma che dà al giudice un potere e una responsabilità di emettere mandato di cattura.

GALLO, *relatore alla Commissione*. C'è già nel sistema ed è ampiamente attuato; la norma risale ad una legislatura della quale lei ha fatto parte in modo importante e lei già si è pronunciato in favore dell'articolo 277-bis.

COCO. Si può anche cambiare opinione. Siccome tutto il significato di questa riforma è di garantire meglio per legge tutte le ipotesi in cui si può avere un provvedimento di custodia cautelare, pongo problematicamente questo tema.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Propongo l'accoglimento dell'emendamento del senatore Filetti nella parte in cui concerne la messa in rilievo della necessità di fondate ragioni.

GRECO. Siccome per il delitto di cui si procede è prevista una pena superiore ad anni due, qual è la *ratio* di questa norma? Poichè si potranno avere casi di individui che non hanno superato i 21 anni, vorrei sostituire la previsione di due anni con quella che richiama i limiti della sospensione condizionale della pena. La pena può essere sospesa anche per chi è di età inferiore ai 21 anni.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo, anche perchè il limite che si pone al mandato di cattura potrebbe non essere giustificato per chi sia reiteratamente recidivo, al quale non compete l'applicazione dei benefici di legge.

GRECO. Per i limiti di una pena che rientra nell'ambito della sospensione condizionale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sia per quanto riguarda le persone che hanno superato una certa età sia per quanto riguarda chi non ha superato i 21 anni. Allora la formulazione di pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale mi pare la più comprensiva.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Una ragione in più è costituita dal caso del reiteratamente recidivo.

PRESIDENTE. Per riassumere, la formula diverrebbe: «ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo e il giudice ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si procede, verrà irrogata con sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale».

GALLO, *relatore alla Commissione*. La formula è già presente nel codice. Possiamo dirlo in negativo, cioè che non rientri nei limiti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire nel primo capoverso, al numero 2), la parola «superiore» con le parole «non inferiore».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti, tendente ad inserire dopo le parole: «il giudice ritenga», le altre: «in base ad elementi specifici».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Greco, tendente a sostituire l'espressione: «una pena superiore a due anni di reclusione» con l'espressione: «una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 che nel testo emendato risulta così formulato:

Art. 13.

1. L'articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 253. - (*Condizioni per la emissione del mandato di cattura*). - Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282 può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il mandato di cattura può essere emesso soltanto quando sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fonti di prova ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si procede verrà irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale, ovvero quando, per la pericolosità dell'imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettività».

È approvato.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO